



DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori RANUCCI e PUGLISI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 APRILE 2013

Modifiche al decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, in materia di limiti al rinnovo dei mandati degli organi del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e delle federazioni sportive nazionali

ONOREVOLI SENATORI. - Il presente disegno di legge intende incidere sulla disciplina che regola il funzionamento del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) con riguardo ad un aspetto circoscritto, ma cruciale per la sana e corretta gestione di un organismo pubblico: il sistema di rinnovo della dirigenza e la garanzia dell'effettività del ricambio degli organi direttivi apicali.

Tale esigenza, già di per sé meritoria di tutela per ciascun ente o organismo di diritto pubblico, deve ritenersi a maggior ragione rilevante per un soggetto - quale il CONI - direttamente vincolato oltre che alla legislazione interna anche all'ordinamento internazionale, e come tale esposto ad un vaglio di credibilità e adeguatezza che si estende all'intero sistema sportivo nazionale.

Nel merito, si propone di modificare il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, che disciplina il funzionamento del CONI, prevedendo un più chiaro e rigoroso limite alla durata complessiva dei mandati del presidente e della giunta nazionale, con ciò scoraggiando anche interpretazioni o prassi elusive dei limiti di legge.

L'articolo 3 del citato decreto legislativo n. 242 del 1999, infatti, già nel testo originario del 1999 stabiliva che il presidente e i componenti della giunta nazionale non potessero restare in carica per più di due mandati. Fermo restando tale limite, con una modifica apportata attraverso il decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, si è successivamente ammessa la possibilità di un terzo mandato consecutivo, limitandolo tuttavia ai soli casi di anticipata conclusione (entro i due anni e un giorno dal conferimento) di uno dei due mandati precedenti.

Tale modifica normativa - che pure sembra avere una *ratio* condivisibile nell'ammettere la possibilità per la presidenza di completare le politiche di mandato in un arco di tempo pressoché corrispondente alla sua durata piena - è stata tuttavia piegata, nel concreto, alla mera finalità di conservare gli organi allora in carica, ben oltre ogni ragionevole esigenza.

Con una disposizione transitoria contenuta nello stesso decreto legislativo n. 15 del 2004, si è infatti stabilito che il computo dei mandati degli organi del CONI - ai fini dell'attuazione della norma come modificata in quella sede - dovesse effettuarsi a decorrere dal mandato che avrebbe avuto inizio a seguito delle successive elezioni della giunta nazionale e del presidente, da svolgersi entro il 30 giugno 2005.

In tal modo, il presidente e la giunta allora in carica, che pure stavano completando il secondo mandato consecutivo, non solo hanno potuto accedere ad un terzo mandato nel 2005 (come sarebbe stato legittimo in virtù della precoce conclusione del primo), ma si sono visti integrati nella possibilità di ricandidarsi nel 2009 addirittura per il quarto mandato successivo, potendo ricalcolare *ab initio* i mandati a decorrere dalle elezioni del 2005.

Tale soluzione, sia pure legittima sul piano formale in quanto avallata da una disposizione transitoria di legge, ha evidentemente costituito una surrettizia elusione dello spirito e della lettura della disciplina organica che regola il funzionamento del CONI.

Il presente disegno di legge punta dunque a recuperare e rafforzare la *ratio* originaria della norma, stabilendo che sia in ogni

caso preclusa la permanenza in carica del presidente e della giunta nazionale oltre il termine di otto anni.

Inoltre, al fine di stimolare e sostenere un analogo ricambio direttivo ai vertici delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, si è ritenuto di estendere anche al presidente e ai membri degli organi direttivi di tali federazioni la medesima disciplina della limitazione dei mandati, comprensiva della nuova clausola di durata massima ad otto anni.

Infine, per scongiurare qualunque interpretazione discorsiva o elusiva della nuova disciplina proposta, fermo restando il rispetto per l'autonomia gestionale del CONI, si è fissato un termine per l'adeguamento dello statuto alle nuove disposizioni,

decorso il quale il Ministro per i beni e le attività culturali può dichiarare decaduti i componenti degli organi direttivi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

In definitiva, un intervento legislativo quale quello proposto, che sottragga il CONI e le federazioni sportive nazionali al rischio di cristallizzazioni nell'assetto gestionale, deve ritenersi in primo luogo funzionale a garantire efficienza e credibilità alle istituzioni sportive del nostro Paese, ma può anche costituire - in questa congiuntura politica e culturale - un utile segnale di risposta alle istanze di moralizzazione della classe dirigente che sempre più spesso si levano dalla società civile.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Modifica all'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli organi del CONI restano in carica quattro anni. I componenti che assumono le funzioni nel corso del quadriennio restano in carica fino alla scadenza degli organi. Il presidente e gli altri componenti della giunta nazionale, ad eccezione di quelli di cui all'articolo 6, comma 1, lettera *b*), non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni».

Art. 2.

(Modifica all'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242)

1. All'articolo 16 del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Gli statuti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate prevedono le procedure per l'elezione del Presidente e dei membri degli organi direttivi. Essi restano in carica quattro anni e non possono svolgere più di due mandati. È consentito un terzo mandato consecutivo

soltanto nel caso in cui uno dei due mandati precedenti abbia avuto durata inferiore a due anni e un giorno, per causa diversa dalle dimissioni volontarie. È in ogni caso preclusa la permanenza in carica oltre il termine di otto anni».

2. I commi 3 e 4 dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 242 del 1999 sono abrogati.

Art. 3.

(Disposizioni transitorie e finali)

1. Entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) adegua lo statuto alla disposizione di cui all'articolo 1.

2. Decorso il termine di cui al comma 1, il Ministro per i beni e le attività culturali, con proprio decreto da adottare entro i quindici giorni successivi, dichiara decaduti i componenti degli organi del CONI privi dei requisiti di legge per la permanenza in carica.

3. Le disposizioni della presente legge entrano in vigore a decorrere dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 4.

(Abrogazioni)

1. L'articolo 2, comma 6, del decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, è abrogato.

